



## **COMUNE DI ALBA ADRIATICA**

### **REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNALE**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale del 20/2/2003, n. 5 e modificato con Delibera di Consiglio Comunale del 23/7/2003, n. 39, con Delibera di Consiglio Comunale del 30/11/2004, n. 81 e con Delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale del 5/7/2007, n. 1.

## INDICE

Titolo I Disposizioni generali.....	3
CAPO I COMPETENZE, RESPONSABILITÀ, SERVIZI.....	3
CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI.....	5
CAPO III FERETRI.....	5
CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI.....	8
TITOLO II CIMITERI.....	13
CAPO I CIMITERI.....	13
CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.....	14
CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE.....	16
CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	18
CAPO V CREMAZIONE.....	21
CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI.....	22
TITOLO III CONCESSIONI.....	27
CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE.....	27
CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE.....	31
CAPO III DECADENZA, ESTINZIONE.....	34
TITOLO IV.....	36
CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI.....	36
CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI.....	39
TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	40
CAPO I DISPOSIZIONI VARIE.....	40
CAPO II NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI.....	41

# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **CAPO I**

#### **COMPETENZE, RESPONSABILITÀ, SERVIZI**

##### Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, al DPR 10 settembre 1990 nr. 285 e della circolare esplicativa del Ministero della Sanità nr. 24 del 24 giugno 1993, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

##### Art. 2 Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale del Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate nel D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente unità sanitaria locale.
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con regolamento nel rispetto della già citata normativa.

##### Art. 3 Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo DC del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
3. Chiunque introduca nel cimitero, in maniera furtiva con lo scopo di occultare, ovvero chiunque occultati nel cimitero, cose di qualsiasi natura non ammesse ai sensi dell'art. 50 del DPR 285/90 o non attinenti al culto dei defunti, ne risponde ai sensi del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

4. Chiunque occulti nel cimitero o provvede in proprio, senza l'intervento degli addetti e senza le previste autorizzazioni di legge o di regolamento, ad effettuare nel cimitero alcuna delle operazioni previste dal DPR 285/90, ne risponde ai sensi del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

#### Art. 4

##### Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18/1;
- d) l'inumazione in campo comune allorché trattasi di prima operazione di seppellimento della salma o di salma estumulata da concessione scaduta. L'inumazione al campo, se richiesta, di salma estumulata da concessione privata non scaduta o perpetua è a pagamento secondo le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale;
- e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- g) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa (se rispondono ai requisiti di cui al Regolamento che stabilisce i criteri per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate), sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;
- h) Il servizio di cremazione relativamente a nuclei familiari indigenti se rispondono ai requisiti di cui al Regolamento che stabilisce i criteri per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate,

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegate al Bilancio Comunale.

4. Il Comune, con proprio atto di indirizzo, o con separati atti, nel rispetto del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

#### Art. 5

##### Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10 settembre 1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, nr. 241.

**CAPO II**  
**DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

Art. 6

Depositi di osservazione e obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero.

I locali adibiti a tale scopo sono distinti e le loro funzioni si individuano ai sensi della circolare M.S. nr. 24.

a) OSSERVAZIONE: di salme di persone morte in abitazioni inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; di salme di persone morte a seguito a seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; di salme di persone ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

b) OBITORIALI: con osservazione e riscontro diagnostico di cadaveri di persone decedute senza assistenza medica: deposito per periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie e accertamenti medico-legali; riconoscimento, trattamento igienico conservativo; deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari fintanto che le autorità pubbliche che ne hanno disposto il deposito, non abbiano eseguito gli accertamenti di legge.

4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diifusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizione di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del DPR 13 febbraio 1964, nr. 185.

6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

**CAPO III**  
**FERETRI**

Art. 7

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusa compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della Unità Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
6. La disposizione della salma nella bara, nonché le operazioni di suggellazione del feretro, di cui al successivo Art. 8, sono di competenza delle imprese di onoranze funebri.

## Art. 8

### Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato per Legge.
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Unità Sanitaria Locale o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione delle norme di cui al successivo Art. 9; e dell'Art. 30 del DPR 285/90 e del Par. 9 della circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 nr. 24.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.
4. La suggellazione del feretro deve effettuarsi dopo il previsto periodo di osservazione del cadavere regolato dagli artt. 7-8-9-10 del DPR 285/90.
5. Fatte salve le disposizioni di cui al successivo art. 19 del presente regolamento, ai sensi del Par. 9.6 della Circolare Ministero Sanità 24.06.93 nr. 24, nei casi in cui si debba attendere, prima di procedere alla tumulazione di una salma, l'arrivo di congiunti da località lontane o estere per un periodo superiore alle 48 ore dal decesso, è consentito rimandare la tumulazione per un massimo di giorni quattro.  
Nel caso, la cassa metallica di zinco, viene regolarmente sigillata alla scadenza del previsto periodo di osservazione e la stessa è munita di oblò a tenuta di gas che permette la visibilità della salma.  
Prima della tumulazione detto oblò sarà coperto da lastra di zinco, opportunamente saldata, tale da ripristinare l'ermeticità della bara stessa.

## Art. 9

### Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
  - a) per inumazione:
    - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
    - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
    - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del DPR 10 settembre 1990 nr. 285 e al Par. 9 della circolare M.S. nr. 24;
    - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 66, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
  - b) per tumulazione:
    - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del DPR 10 settembre 1990 nr. 285 e del Par. 9 della circolare M.S. nr 24.

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonchè agli articoli 27, 28, e 29 del DPR 10 settembre 1990 nr. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore a 100 Km.;

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del DPR 10 settembre 1990 nr. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone, morte per malattia infettiva-diffusiva, vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della Unità Sanitaria locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, semprechè non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione ai sensi del Par. 9.1 della circolare M.S. nr. 24

5. Ai sensi del Par. 9.1 della circolare M.S. 24 giugno 1993 nr. 24 è vietato l'impiego di materiali non biodegradabili sulle parti decorative delle casse nonché per le imbottiture interne.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del DPR 10 settembre 1990 nr. 285.

6. Sia la cassa di legno sia quello di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o neutralizzare i gas della putrefazione.

## Art. 10

### Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune, se richiesto, fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia abbandono morale e materiale da parte dei familiari (es. ricoveri in case di riposo, cura, ect:).

La cassa fornita gratuitamente è del tipo ordinario più semplice e non può essere sostituita da privati con altra cassa né può essere destinata alla tumulazione.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è determinato in base al Regolamento che stabilisce i criteri per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate.

## Art. 11

### Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date, di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata \* assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

## **CAPO IV**

### **TRASPORTI FUNEBRI**

## Art. 12

### Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità e i percorsi dei trasporti funebri, sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.  
Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare, all'occorrenza, il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi ingenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza.  
In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile dell'ufficio comunale prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

## Art. 13

### Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10 settembre 1990 nr. 285, da ditte private esistenti nel territorio regolarmente autorizzate.

## Art. 14 Trasporti gratuiti

1. In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica Autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato), il Comune del luogo dove è avvenuto il decesso è tenuto, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, a prestare gratuitamente il servizio di trasporto fino al locale identificato dal Comune come deposito di osservazione o, se è il caso, all'obitorio.

Qualora la Pubblica Autorità disponga l'avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati in via generale dal Comune, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali è eseguito a cura del Comune con connessi oneri a carico della Pubblica Autorità che lo ha disposto.

In caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati, il trasporto è disposto dalla Pubblica Autorità mediante rilascio di una copia dell'autorizzazione all'incaricato del trasporto ed una copia della stessa al Sindaco del Comune di decesso.

Il Sindaco del Comune di decesso è tenuto, ai sensi dell'art 34/1 del DPR 285/90 ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione o dall'obitorio, anche se situato fuori dal proprio Comune, al luogo di sepoltura.

4. Il trasporto di cadaveri di cui la Pubblica Autorità abbia disposto la rimozione può avvenire anche a mezzo di un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

In alternativa è consentita per tali trasporti l'utilizzazione delle normali casse di legno, purché il cadavere venga racchiuso in contenitori flessibili in plastica biodegradabile monouso a perdere.

## Art. 15 Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco.

Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

2. Il Responsabile dell'ufficio comunale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1°, fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

## Art. 16 Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto, sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di Aprile al mese di Settembre compresi, o negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del DPR 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al responsabile di polizia mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

#### Art. 17

##### Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

#### Art. 18

##### Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. Se la salma non è nella propria abitazione ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale, può anche, autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

La richiesta del trasporto deve essere corredata, ove ne ricorrano le circostanze, dal consenso dell'Amm.ne dello stabile o dal rappresentante dell'Ente o Associazione nella cui sede vengono tributate le speciali onoranze.

4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma.

5. Il trasporto dal luogo del decesso all'obitorio, di persone decedute e per le quali le autorità competenti abbiano disposto l'accertamento necroscopico per la determinazione delle cause di morte, deve effettuarsi con mezzi di cui al primo comma.

6. Il trasporto di resti mortali e anatomici possono essere eseguiti anche con l'impiego di mezzo privato fermo restando le prescrizioni di natura sanitaria.

#### Art. 19

##### Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale, prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguire poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale, dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione.

## Art. 20

### Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in Cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata all'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Al decreto è successivamente allagato la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.

7. Qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione l rito religioso, la prosecuzione del servizio all'interno del Comune viene svolta secondo quanto previsto dall'art. 13/1, solo nel caso in cui il trasporto sia stato eseguito con carro funebre e personale dipendente da altro Ente Comunale.

8. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco, osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del DPR 285/90.

9. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

## Art. 21

### Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

## Art. 22

### Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, nr. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del DPR 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

## Art. 23

### Trasporto di ceneri e vesti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, deve essere autorizzato dal Sindaco.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, il Sindaco si sostituisce all'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del DPR 285/90.

Se il trasporto di resti mortali o ceneri è per uno degli stati aderenti alla Convenzione di Berlino, sarà il Sindaco, ai sensi del Par. 8.1 della circolare Ministero Sanità 24/93, a rilasciare l'autorizzazione al trasporto in lingua italiana e in lingua francese.

L'autorizzazione dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), la destinazione.

Nel caso è opportuno, non obbligatorio, allegare all'autorizzazione al trasporto dell'atto di morte e nel caso di ceneri anche copia del verbale di cremazione di cui all'art. 81 del DPR 285/90.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 46.

## **TITOLO II CIMITERI**

### **CAPO I CIMITERI**

#### **Art. 24**

##### **Elenco cimiteri**

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 nr. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento utilizzando l'esistente cimitero urbano.

#### **Art. 25**

##### **Disposizioni generali - Vigilanza**

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del DPR 10 settembre 1990 nr. 285.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

4. le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del DPR 10 settembre 1990 nr. 285.

6. Le operazioni di cui al precedente punto 4 non si eseguono nelle giornate festive.

Le salme, resti o ceneri, che pervengono al cimitero nelle giornate festive saranno ricevute ma le relative operazioni di seppellimento o cremazione, rinviate al giorno feriale immediatamente seguente a quello festivo.

7. Il Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica dell'USL, controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

#### **Art. 26**

##### **Reparti speciali nel cimitero**

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere il

seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata. In via eccezionale altri reparti possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

#### Art. 27

##### Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

Sono altresì ricevute e seppellite nel cimitero le salme di persone non residenti, ma con parenti residenti fino al 2° e le salme di persone non residenti, ma con parenti fino al 2° tumulati nel cimitero di Alba adriatica.

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

### **CAPO II**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

#### Art. 28

##### Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il DPR 10 settembre 1990 nr. 285.

3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del DPR 10 settembre 1990 nr. 285.

4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del DPR 10 settembre 1990 nr. 285 e dal successivo art. 30.

5. Nelle more di adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

#### Art. 29

##### Piano regolatore cimiteriale

1. Il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni.

2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Unità Sanitaria Locale.

3. Nella elaborazione del piano l'Amministrazione Comunale, su relazione del Responsabile di Polizia Mortuaria, dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di post-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiore disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione e il restauro.

4. Nel cimitero sono individuati spazi da destinare alle varie tipologie costruttive sia per manufatti cimiteriali realizzati direttamente dal Comune che per manufatti da realizzare a cura e spese di privati su aree in concessione.

In particolare:

- a) - Campi di inumazione comuni;
- b) - Campi di inumazione per sepolture private
- c) - Aree per realizzazione di sepolture private a sistema di tumulazione individuale a più posti per famiglie o collettività.  
(Tombe costruite da privati con opere murarie solo ipogee ).
- d) - Aree per realizzazione di sepolture private a sistema di tumulazione individuale a più posti per famiglie o collettività.  
(CAPPELLE, costruite da privati con opere murarie epigee e anche ipogee).
- e) - Manufatti a sistema di tumulazione individuale a più posti per famiglie o collettività.  
(CAPPELLINE A SCHIERA, costruite dal Comune).
- f) - Manufatti a sistema di tumulazione individuale a più posti per famiglie o collettività.  
(TOMBE A SCHIERA, costruite dal Comune con opere murarie solo ipogee).
- g) - Loculi singoli per adulti a tumulazione individuale.  
(In colombari costruiti dal Comune).
- h).- Loculi doppi per tumulazioni individuali di coniugi o familiari.  
(In colombari costruiti dal Comune).
- i) - Loculi per famiglia a tumulazione individuale.  
(In colombari costruiti dal Comune - 4 o 5 posti-salma abbinati in senso verticale).
- l) Loculi singoli per bambini o neonati a tumulazione individuale.  
(In colombari costruiti dal Comune).
- m) - Loculi ossario singoli per tumulazione individuale di resti mortali. (In colombari costruiti dal Comune).
- n) - Loculi ossario doppi per tumulazione congiunta di resti mortali di coniugi o familiari.  
(In colombari costruiti dal Comune).
- o) - Nicchie cinerarie doppie per tumulazione congiunta di ceneri di coniugi o familiari.  
(In colombari costruiti dal Comune).
- p) - Ossario Comune.
- q) - Cinerario Comune.

5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del DPR 10 settembre 1990 nr. 285.

6. Il cimitero comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità, rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

7. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni non possono eccedere le seguenti:

- a)- superficie dell'area: cm. 400 per cm. 400
- b)- distanza dei viali: cm. 100 su ogni lato
- e)- superficie coperta: rapporto di 100 su 100
- d)- altezza fuori del piano campagna: cm. 550
- e)- profondità al di sotto del piano campagna: cm. 250.

8. I criteri costruttivi per i manufatti cimiteriali a sistema di tumulazione sono i seguenti (Par. 13 circolare M.S. 24 giugno 1993 nr. 24 ):

- dimensionamento strutturale per carichi su solette non inferiore a 250 Kg./mq. con verifica rischio sismico, indipendentemente se la struttura sia da realizzarsi o meno in opera o con elementi prefabbricati.

- pareti dei loculi con caratteristiche di impermeabilità durature ai liquidi e ai gas;

- libertà nella scelta dei materiali da usare;

- misure di ingombro, libero interno, per tumulazioni di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m. 2,25 - di larghezza m. 0,75 - di altezza m. 0,70 . A detto ingombro va aggiunto, a secondo di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9 del DPR 285/90.

La misura di ingombro, libero interno, per la tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo con il lato più lungo di m. 0,70 - di larghezza m. 0,30 - di altezza m. 0,30.

Per le nicchie cinerarie individuali, le misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m. 0,30 - m. - 0,30 - m. 0,50. Nel caso di tumulazione di resti e ceneri, non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 del succitato art. 76, bensì la usuale collocazione di piastra di marmo o altro materiale (lapide) resistente all'azione degli agenti atmosferici.

9. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per A valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

### **CAPO III** **INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

#### **Art. 30**

##### **Inumazione**

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) - sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
- b) - sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

#### **Art. 31**

##### **Cippo**

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione A prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.  
altezza non superiore a cm. 120 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.
3. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità e i poteri di cui agli Artt. 63 e 99 del DPR 10 settembre 1990 nr. 285.

### Art. 32 Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo 3° del presente regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza mt. 2,25 - altezza mt. 0,70 e larghezza mt. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'Art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10 settembre 1990 nr. 285.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli Artt. 76 e 77 del DPR 10 settembre 1990 nr. 285.

### Art. 33 Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi;
  - a). - per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato fino alla sua agibilità;
  - b). - per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
  - c). - per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
3. La durata del deposito provvisorio è fissato da responsabile dell'ufficio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabile per motivate esigenze.  
Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computabili come trimestre intero.
4. A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata, previo pagamento dei diritti relativi.

6. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

## **CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### Art. 34

#### Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'Art. 82 del DPR 285/90 e cioè 10 anni.

Il turno ordinario di inumazione rimane fissato in 10 anni anche per quelle salme estumulate da concessioni private, dopo un periodo di tumulazione inferiore ai 25 anni.

Il turno ordinario può essere ridotto a 5 ANNI per quelle salme estumulate da concessioni private, dopo un periodo di tumulazione superiore a 25 anni.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile escludere i mesi di luglio e agosto, il periodo compreso tra il 15 ottobre e il 15 novembre e i periodi a cavallo delle ricorrenze di Pasqua e di Natale.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

4. È compito dell'incaricato dal Responsabile dell'ufficio stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

### Art. 35

#### Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile dell'ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. Annualmente il Responsabile dell'ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

4. I parenti o i familiari delle salme da esumare verranno avvertiti a mezzo di lettere di comunicazione o notifiche ove esistano recapiti precisi lasciati dagli stessi interessati.

### Art. 36

#### Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'Art. 84 del DPR 10 settembre 1990 nr. 285 e cioè dal 1 ottobre al 30 aprile.

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione di seppellimento se la malattia è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita condizione che siano trascorsi almeno 2 anni dalla morte e che il Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale o di personale tecnico da lui delegato.

### Art. 37

#### Estumulazioni

1. Le estumulazioni sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza e secondo un piano predisposto. Esse si suddividono in ORDINARIE e STRAORDINARIE.

2. Sono estumulazioni ORDINARIE quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato. Queste operazioni sono eseguite alla presenza del Responsabile del cimitero (Art. 86 DPR 285/90).

3. Sono estumulazioni STRAORDINARIE tutte le altre sia se richieste da privati sia se ordinate dall'Autorità Giudiziaria.

Queste operazioni sono eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario USL competente o Funzionario Delegato e del Responsabile del cimitero. (Art. 83 e 88 DPR 285/90).

4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'ufficio cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.

Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'Articolo 38 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.

7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato secondo quanto disposto dall'art. 34.

8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dell'ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 5 anni dalla precedente.

9. Non può essere inoltrata richiesta di estumulazione del feretro con lo scopo di raccogliere i resti mortali se non siano già trascorsi 30 anni dal decesso.

10. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

### Art. 38

#### Esumazione ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'articolo 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni.

#### Art. 39

##### Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

#### Art. 40

##### Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato a interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

#### Art. 41

##### Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento dell'esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano di proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto, il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti o affini entro il secondo grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6. Le opera aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

## **CAPO V CREMAZIONE**

### **Art. 42 Crematorio**

1. Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

### **Art. 43 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**

1. L'autorizzazione di cui all'Art. 79, 1° comma del DPR 10 settembre 1990, nr. 285 è rilasciata dal Sindaco a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi sono determinate dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni (art. 7 DPR 285/90).

### **Art. 44 Ceneri - urne cinerarie - nicchie cinerarie cinerario comune**

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata.

L'urna deve essere di materiale resistente.

Le ceneri sono equiparate a resti mortali e di questi seguono la disciplina prevista nel presente regolamento per quanto concerne la conservazione nel cimitero. È vietata la conservazione delle ceneri in luoghi diversi dal cimitero fatta eccezione per quanto previsto dall'Art. 105 del DPR 285/90.

È pure vietata ogni forma di dispersione delle ceneri al di fuori del cimitero.

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del Defunto, data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

L'urna può essere collocata anche in sepoltura privata perpetua già occupata secondo le modalità previste per i resti mortali.

4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad associazione per la cremazione di cui all'Art. 79/3 del DPR del 10 settembre 1990 nr. 285 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcune delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

## **CAPO VI**

### **POLIZIA DEI CIMITERI**

#### Art. 45 Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a quindici minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, quindici minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

#### Art. 46 Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
  - a) - alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - b) - a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
  - c) - ai fanciulli di età inferiore agli anni (6) quando non siano accompagnati da adulti;
3. Per motivi di salute o di età il Responsabile dell'ufficio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

#### Art. 47 Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a) - tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - b) - entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c) - introdurre oggetti irriverenti;
  - d) - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
  - e) - gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
  - f) - portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
  - g) - danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - h) - disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
  - i) - fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.  
Per cortei e operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
  - l) - eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - m) - turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - n) - assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio;
  - o) - qualsiasi attività commerciale;

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto, o comunque offensivo verso il culto dei morti, pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferita all'Autorità Giudiziaria.

#### Art. 48 Riti funebri

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'ufficio.

#### Art. 49 Monumenti sulle tombe nei campi comuni e lapidi sui loculi

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissa i criteri generali.

2. Di norma sui campi i monumenti o lapidi hanno altezza non superiore a mt. 1,20 ; larghezza massima di mt. 0,70 (mt. 0,60 per i bambini); spessore minimo della lapide mt. 0,10 ; altezza della parte interrata compresa tra mt. 0,40 e mt. 0,30 .

È concessa in facoltà di installare un cordolo di delimitazione in travertino o altro materiale idoneo che non superi le misure di mt. 0,70 per mt. 1,70 (per i bambini mt. 0,60 per mt. 1,30).

È ammessa l'apposizione di un copritomba in marmo o altro materiale idoneo di dimensioni non superiori a un terzo dello spazio delimitato dal cordolo.

3. Sui loculi ed in genere sulle concessioni private possono essere poste lapidi secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissa i criteri generali.

Entro il termine massimo di 60 giorni dall'avvenuta tumulazione, sul loculo dovrà essere collocata la lapide riportante almeno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

4. Le lapidi, ove fornite dalla civica amministrazione non possono essere sostituite da altre se non dello stesso spessore, colore, misure, materiale e forme.

Di norma sui colombari e ossari sono ammessi portafiori e portalampade di bronzo o altro metallo, esclusi il ferro, ghisa, o marmo, della sporgenza massima di cm. 15 dalla fascetta di rivestimento.

I medaglioni in rilievo non potranno sporgere più di cm. 10 , misurati come sopra. Per ragioni di uniformità, la Commissione per l'Edilizia può disporre affinché su interi riquadri o Gruppi o Settori di loculi siano essi normali, doppi, ossari e per fanciulli, vengano installati portafiori, portalampade e chiavette dello stesso tipo, materiale e colore; analogamente la stessa Commissione può disporre per le iscrizioni da effettuare sulle lastre siano esse a lettere incise o in rilievo di metallo, rimanendo ferme le seguenti disposizioni:

a) - È consentita la pulitura degli accessori delle lapidi siano esse di loculi, o al campo, solo in gioco e a mano senza l'aiuto di mezzi meccanici, con l'avvertenza di non deturpare, rovinare o sporcare lapidi collaterali.

Eventuali reclami o eventuali spese sostenute dai concessionari di loculi collaterali deturpati per quanto sopra, verranno imputate a coloro che hanno procurato il danno a seconda delle gravità di esso;

b) - È consentito asportare la lapide dal cimitero solo per:

- Prima incisione.

Nel qual caso è sufficiente farne richiesta verbale al Responsabile cimiteriale.

- Lucidatura della parte in marmo o verniciatura delle scritte di quelle lapidi già sistemate.

Nel qual caso dovrà esserne fatta richiesta.

Per tutte le altre operazioni è vietato asportare la lapide dal cimitero.

c) - Non è consentita l'asportazione dal cimitero delle lapidi per la pulizia o sostituzione – a seconda dei casi previsti - degli accessori.

d) - Togliere la lapide dalla posizione primitiva e risistemarla a lavoro compiuto è compito esclusivo dell'addetto al servizio, o da che regolarmente autorizzato.

Eventuali contravventori verranno puniti a norma di Legge e di Regolamento.

e) - Nei settori vecchi è consentito sostituire gli accessori delle lapidi già operanti con altri molto simili nelle forme e nel colore e identici nel metallo.

f) - Non è consentito apporre sulle lastre di chiusura dei loculi oggetti di qualsiasi forma o materiale non attinenti al culto dei defunti. I fiori vanno collocati esclusivamente negli appositi accessori di cui le lastre di chiusura sono dotate.

g) - Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

h) - Sui loculi ove risulta realizzato l'impianto elettrico per il funzionamento delle lampade votive è fatto divieto di applicare o collocare, anche in forma provvisoria, lumi a cera o ad olio.

5. Sulle lapidi poste a chiusura dei loculi può essere collocato:

Un portafiori in bronzo patinato dalle seguenti dimensioni: altezza massima cm. 20, larghezza massima cm. 20, sporgenza massima cm. 12 da collocare all'angolo basso di sinistra guardando la lapide.

Una lampada in bronzo patinato delle seguenti dimensioni: altezza massima cm. 20 larghezza massima cm. 15, sporgenza massima cm. 12 da collocare all'angolo di destra guardando la lapide.

un portafotografia in bronzo patinato di forma ovale o rettangolare dalle seguenti dimensioni: altezza massima cm. 11 x 15 da collocare in alto della lapide.

Una croce di bronzo patinato della lunghezza massima di cm. 20, larghezza massima cm. 12 oppure in alternativa una immagine sacra sempre in bronzo patinato e delle stesse dimensioni, da collocare in allineamento con la fotografia.

Una o più targhette in bronzo patinato della dimensione cm. 15 x 9 a ricordo di resti mortali dei defunti che nel medesimo loculo sono tumulati.

La fotografia del defunto potrà essere in fotoceramica o in plastica di forma ovale o rettangolare.

Sulla lapide potrà essere riportato con lettere in bronzo patinato o con lettere incise o scolpite sul marmo, oltre il nome e il cognome del defunto, anche un epitaffio a ricordo.

Per le donne coniugate possono essere scritte oltre al nome anche il cognome da nubile e quello da coniugata.

Dette generalità debbono essere possibilmente poste in essere su una sola riga, solo quando si tratta di cognomi lunghi, può essere scritto al centro della lapide.

Il cognome del defunto può essere preceduto dal titolo accademico, onorifico, di grado e di studio, oppure sviluppato, in questo caso per esteso e non abbreviato, sul secondo rigo, ma sempre con lettere di cui sotto.

Le lettere costituenti la scritta del nome e del cognome, nonché dell'epitaffio dovranno essere in carattere corsivo o stampatello ed applicate in bronzo patinato oppure incise o scolpite sulla pietra ed avere per le lettere un'altezza massima di mm. 40, per i numeri un'altezza massima di mm. 30.

Pure applicate sul marmo dovranno essere la data di nascita e di morte del defunto disposte su due righe.

Dette date con la lettera N (nascita) e quella M (morte) dovranno essere formate di cifre e lettere dell'altezza del carattere di cui sopra, ravvicinate al massimo.

Il nome e il cognome del defunto dovrà essere posto superiormente all'asse orizzontale della lapide e il bordo inferiore delle lettere dovrà distare da tale asse cm. 40.<sup>1 2</sup>

---

<sup>1</sup> Comma sostituito con Delibera di Consiglio Comunale del 23/7/2003, n. 39. Il comma originario era il seguente:  
"5. Sulle lapidi poste a chiusura dei loculi può essere collocato:

## Art. 50

### Fiori, piante e materiali ornamentali

1. Sui tumuli è consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

---

Un portafiori in bronzo patinato dalle seguenti dimensioni: altezza massima cm. 20, larghezza massima cm. 20, sporgenza massima cm. 12 da collocare all'angolo basso di sinistra guardando la lapide.

Una lampada in bronzo patinato delle seguenti dimensioni: altezza massima cm. 20 larghezza massima cm. 15, sporgenza massima cm. 12 da collocare all'angolo di destra guardando la lapide.

un portafotografia in bronzo patinato di forma ovale o rettangolare dalle seguenti dimensioni: altezza massima cm. 9 x 12 da collocare al centro in alto della lapide.

Una croce di bronzo patinato della lunghezza massima di cm. 20, larghezza massima cm. 12 oppure in alternativa una immagine sacra sempre in bronzo patinato e delle stesse dimensioni, da collocare in allineamento delle lampada votiva.

La fotografia del defunto potrà essere in fotoceramica o in plastica di forma ovale o rettangolare.

- Sulla lapide potrà essere posto in opera con lettere di bronzo patinato solamente il nome e il cognome delle salme.

- Per le donne coniugate possono essere scritte oltre al nome anche il cognome da nubile e quello da coniugata.

Dette generalità debbono essere possibilmente poste in essere su una sola riga, solo quando si tratta di cognomi lunghi, può essere scritto al centro della lapide.

- Il cognome del defunto può essere preceduto dal titolo accademico, onorifico, di grado e di studio, oppure sviluppato, in questo caso per esteso e non abbreviato, sul secondo rigo, ma sempre con lettere di cui sotto.

- Le lettere costituenti la scritta del nome e del cognome dovranno essere in bronzo patinato, in carattere stampatello, applicate sul marmo ed avere per le lettere un'altezza di mm. 40, per i numeri un'altezza di mm. 25.

Pure applicate sul marmo dovranno essere la data di nascita e di morte del defunto disposte su due righe.

Dette date con la lettera N (nascita) e quella M (morte) dovranno essere formate di cifre e lettere dell'altezza del carattere di cui sopra, ravvicinate al massimo.

Il nome e il cognome del defunto dovrà essere posto superiormente all'asse orizzontale della lapide e il bordo inferiore delle lettere dovrà distare da tale asse cm. 40.”.

<sup>2</sup> Comma sostituito con Delibera di Consiglio Comunale del 30/11/2004, n. 81. Il comma precedentemente modificato Con Delibera di Consiglio Comunale del 23/7/2003, n. 39 era il seguente: “5. Sulle lapidi poste a chiusura dei loculi può essere collocato:

Un portafiori in bronzo patinato dalle seguenti dimensioni: altezza massima cm. 20, larghezza massima cm. 20, sporgenza massima cm. 12 da collocare all'angolo basso di sinistra guardando la lapide.

Una lampada in bronzo patinato delle seguenti dimensioni: altezza massima cm. 20 larghezza massima cm. 15, sporgenza massima cm. 12 da collocare all'angolo di destra guardando la lapide.

un portafotografia in bronzo patinato di forma ovale o rettangolare dalle seguenti dimensioni: altezza massima cm. 11 x 15 da collocare in alto della lapide.

Una croce di bronzo patinato della lunghezza massima di cm. 20, larghezza massima cm. 12 oppure in alternativa una immagine sacra sempre in bronzo patinato e delle stesse dimensioni, da collocare in allineamento con la fotografia.

La fotografia del defunto potrà essere in fotoceramica o in plastica di forma ovale o rettangolare.

Sulla lapide potrà essere posto in opera con lettere di bronzo patinato solamente il nome e il cognome delle salme.

Per le donne coniugate possono essere scritte oltre al nome anche il cognome da nubile e quello da coniugata.

Dette generalità debbono essere possibilmente poste in essere su una sola riga, solo quando si tratta di cognomi lunghi, può essere scritto al centro della lapide.

Il cognome del defunto può essere preceduto dal titolo accademico, onorifico, di grado e di studio, oppure sviluppato, in questo caso per esteso e non abbreviato, sul secondo rigo, ma sempre con lettere di cui sotto.

Le lettere costituenti la scritta del nome e del cognome dovranno essere in bronzo patinato, in carattere stampatello o corsivo, applicate sul marmo ed avere per le lettere un'altezza di mm. 40, per i numeri un'altezza di mm. 30.

Pure applicate sul marmo dovranno essere la data di nascita e di morte del defunto disposte su due righe.

Dette date con la lettera N (nascita) e quella M (morte) dovranno essere formate di cifre e lettere dell'altezza del carattere di cui sopra, ravvicinate al massimo.

Il nome e il cognome del defunto dovrà essere posto superiormente all'asse orizzontale della lapide e il bordo inferiore delle lettere dovrà distare da tale asse cm. 40.”.

2. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

3. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocati.

4. Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo siano divenuti indecorosi.

5. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti dal presente regolamento in quanto applicabili.

6. È fatto divieto introdurre le corone, i cuscini ed i copricassa che pervengono al cimitero al seguito delle esequie, all'interno di blocchi o ali di loculi.

Le corone, i cuscini ed i copricassa vanno sistemati negli appositi spazi, esterni alle costruzioni e ivi conservate per quattro giorni successivi alla tumulazione dopodiché verranno avviate alla discarica comunale.

Sul pavimento, al di sotto del loculo usato per la tumulazione, è consentito porre un vaso di fiori solo per lo stretto tempo necessario alla realizzazione della relativa lapide.

## **TITOLO III CONCESSIONI**

### **CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE**

#### Art. 51 Sepulture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui al presente regolamento, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati o di enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati o enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
  - a) - sepolture individuali (loculi, loculi doppi, loculi per fanciulli, poste individuali, ossarietti, nicchie cinerarie, ecc.)
  - b) - sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.)
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR 10 settembre 1990 nr. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata in forma privata, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto e che è tenuto a predisporre gli specifici atti nel rispetto delle vigenti norme anche di ordine fiscale.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto a regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
  - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
  - la durata;
  - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari/ie;
  - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare );
  - l'eventuale restrizione o ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
  - gli obblighi e oneri cui è soggetta la concessione, ivi commette le condizioni di decadenza o di revoca.

## Art. 52

### Durata delle concessioni e criteri di assegnazione

#### A) DURATA

Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del d.P.R. 10/09/1990 nr. 285.

La durata può essere:

- 1) per i loculi: di anni 30 o 60 anni;
- 2) per le cappelle ed aree: di anni 99

#### RINNOVO

l'attuale titolare di concessione – in atto, in scadenza o scadute – ha la possibilità di rinnovare per un periodo di anni 5 – anni 10 – anni 30.

#### B) CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Scelta del loculo:

Per tutti i padiglioni del cimitero i locali saranno concessi nella fila scelta dal richiedente da sinistra a destra;

la concessione in adiacenza è consentita:

- a) per i portatori di handicap deceduti e per i giovani prematuramente scomparsi: è consentita la concessione di un loculo in adiacenza a quelli dei genitori;
- b) per i coniugi di età inferiore ad anni 50 è consentita, alla morte, l'adiacenza del loculo a quello del coniuge defunto;
- c) per defunti tumulati in loculi separati (la nuova assegnazione comporta il venir meno delle concessioni assentite) qualora la richiesta sia fatta da un familiare entro il 2° grado di parentela;

#### ASSEGNAZIONE A PERSONA ANCORA IN VITA

Fermo restando che la concessione è assentita al richiedente per una persona defunta e che quindi la concessione non è assentita per persone ancora in vita, si ammettono le seguenti deroghe: **alla persona ancora in vita può essere data la concessione:**

- a) se la richiesta è fatta dal coniuge non legalmente separato dal defunto, se di età superiore a 50 anni o se riconosciuto invalido al 100%, con possibilità di assegnazione di un loculo adiacente a quello ove è tumulato il coniuge;
- b) se la richiesta è fatta da un familiare di età superiore a 65 anni di un defunto sepolto in un loculo provvisorio o già assegnato, se la parentela è di primo grado;
- c) se la richiesta è fatta da persona ancora in vita di età pari o superiore a 70 anni che non abbia parenti o affini fino al 4° grado.

#### SALME GIACENTI IN CAPPELLE O LOCULI OSPITANTI O PROVVISORI

La traslazione delle salme sarà consentita nel rispetto dei criteri suindicati e secondo una graduatoria il cui criterio è la data di morte.

È vietata la tumulazione di salme in cappelle private o in loculi già assegnati a persone ancora in vita. Deroga al divieto è ammessa alle seguenti condizioni: a) indisponibilità dei loculi da parte del Comune; b) dichiarazione scritta del proprietario o dell'assegnatario di impegno all'ospitalità gratuita per un periodo minimo di 5 anni, salvo l'assoluta necessità di utilizzazione del loculo per la sua destinazione.

I loculi sono assegnati ai defunti, residenti in vita nel comune di Alba Adriatica. Ai defunti non residenti in vita nel Comune di Alba Adriatica è consentita l'assegnazione di loculi se hanno parenti residenti ad Alba Adriatica fino al 2° grado ovvero hanno parenti fino al 2° grado tumulati nel cimitero del Comune di Alba Adriatica;

Se dopo l'assegnazione come sopra determinata residua la disponibilità di un numero elevato di loculi, è in facoltà dell'Amministrazione comunale di emanare un bando contenente i seguenti elementi: a) il numero dei loculi da assegnare; b) modalità di presentazione, data di scadenza e contenuto dell'istanza; c) costo della concessione e sua modalità di pagamento; d) indicazione dei criteri di assegnazione.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Articolo sostituito con delibera di Commissario Prefettizio con i poteri di Consiglio Comunale del 5/7/2007, n. 1. L'articolo sostituito era il seguente: "Art. 52

Art. 53  
Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata, può concedersi solo in presenza della salma o dei resti per gli ossari, o delle ceneri per le nicchie.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili:
  - a) - per i loculi e poste individuali osservando come criterio di priorità la data e se necessario, l'ora del decesso;
  - b) - per gli ossarietti osservando come criterio di priorità la data e se necessario, l'ora di esecuzione delle operazioni di raccolta dei resti;
  - c) - per le nicchie cinerarie osservando come criterio di priorità la data e se necessario, l'ora di esecuzione dell'operazione di cremazione.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.  
Su istanza motivata dell'ufficio di polizia mortuaria la Giunta Municipale con propria deliberazione può sospendere temporaneamente tutte o parte delle concessioni ai viventi, qualora la reale consistenza della disponibilità dei loculi implichi pregiudizio in ordine alle necessità inerenti le tumulazioni di salme, resti mortali o ceneri.
5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando il criterio dell'estrazione a sorteggio, qualora le richieste siano superiori alle concessioni disponibili.  
Nel caso il Comune emetterà un bando pubblico nel quale saranno indicate le concessioni disponibili e fissate le modalità, i tempi e le clausole per l'inoltro delle domande di richiesta.
6. La concessione non può essere fatta a persona o ad Enti che mirino a fame oggetto di lucro o di speculazione.
7. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento del cimitero, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto

---

Durata delle concessioni

1. Tutte le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato ai sensi dell'Art. 92 del DPR 10/09/1990 nr. 285.

a) La durata delle concessioni dei loculi può essere:

1) di anni 60

2) di anni 30

La durata della concessioni di cappelle ed aree può essere:

di anni 99

b) Il rinnovo della concessione in scadenza, scaduta o in atto, è consentito, a scelta del richiedente per i seguenti anni

-Anni 5

-Anni 10

-Anni 30;

c) La concessione di loculi per tutti i padiglioni del cimitero sarà effettuata partendo da sinistra verso destra e dal basso verso l'alto.

d) È inoltre, consentita la concessione di loculi, in adiacenza a quelli dei genitori, ai portatori di handicap ed ai giovani prematuramente scomparsi, nonché il ricongiungimento con il coniuge premorto.

e) La traslazione di salme eventualmente giacenti in cappelle o loculi ospitanti sarà effettuata nel rispetto dei criteri sopra stabiliti, in base ad apposita graduatoria compilata dal comune seguendo l'ordine di decesso.

f) La tumulazione di salme in cappelle private o in loculi già assegnati a viventi è di norma vietata. È ammessa la deroga solo nel caso di indisponibilità di loculi da parte del Comune e dietro esplicita dichiarazione scritta con la quale il proprietario o l'assegnatario si impegna all'ospitalità gratuita per un periodo minimo di cinque anni, salvo la assoluta necessità del loculo per la sua naturale destinazione.

2. I loculi potranno essere assegnati ai defunti residenti, defunti non residenti ma con parenti residenti fino al secondo grado e defunti non residenti ma con parenti fino al secondo grado tumulati nel cimitero di Alba Adriatica."

Si rammenta che l'articolo era già stato parzialmente modificato con delibera di Consiglio Comunale del 30/11/2004, n. 81.

della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

8. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

## Art. 54

### Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dal presente regolamento, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero dalle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'Art. 93 del DPR 10/09/90 nr. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali ampliata agli affini fino al 6° grado.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un'apposita dichiarazione ai sensi della DPR 445/00 da presentare all'ufficio di polizia mortuaria che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in ° relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

6. L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti di concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/00 del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di polizia mortuaria almeno tre anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura, che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale, tra l'altro, dovrà essere indicato il periodo di permanenza della salma nella sepoltura, che in ogni caso non potrà essere inferiore ad anni 10 dalla data di tumulazione e dietro pagamento della prevista.

Il concessionario, in vita o per testamento, ha facoltà di escludere dal diritto alla tumulazione persone appartenenti alla propria famiglia anche se aventi diritto come pure ha facoltà, in vita o per testamento, concedere il diritto alla tumulazione a persone estranee alla propria famiglia, alle condizioni e con le modalità sopra esposte, tariffa inclusa.

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

10. La titolarità sulla concessione privata è trasmissibile solo per ereditarietà secondo quanto stabilito dal codice civile con prevalenza dello "jus coniugii" sullo "jus sanguinis" e di questo sullo "jus successionis".

## Art. 55

### Manutenzione, canone annuo, affrancazione.

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate.

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente e l'apposito canone, previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.

3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

4. Qualora il concessionario non provveda per tre anni al pagamento del canone, il comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

## Art. 56

### Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'Art. 51, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'Art. 69 e alla esecuzione delle opere relative entro 3 ANNI dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi.

## **CAPO II**

### **DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

## Art. 57

### Divisione, subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione del DPR 445/00.

Essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per se e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richiesta sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nel presente regolamento, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

9. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'Art. 54, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

10. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

## Art. 58 Rinuncia

La rinuncia a concessione non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna. Essa si concretizza:

- a)- dietro istanza del concessionario o degli aventi titolo;
- b)- per trasferimento della o delle salme, dei resti mortali o delle ceneri, in cimitero di altro Comune o Stato, oppure in altra sepoltura all'interno dello stesso cimitero cittadino.

Mentre la rinuncia di cui al punto a) è inoltrata con istanza motivata dal concessionario e il Comune ha facoltà di rigettarla, la rinuncia per i casi contemplati al punto b) è obbligatoria, automatica e contestuale alla richiesta di trasferimento della o delle salme, resti o ceneri.

## Art. 59 Rinuncia a concessione di aree e manufatti

### 1. RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREA LIBERA

Allorché non siano state eseguite opere necessarie alla tumulazione o allorché l'area non sia stata utilizzata per l'irrumazione o comunque risulti libera da salme, resti o ceneri.

Al concessionario rinunciante spetterà il rimborso di concessione area così come previsto dall'Amministrazione Comunale.

### 2. RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREA CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE DI MANUFATTO.

Allorché il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa o il manufatto sia interamente costruito e sia libero da salme resti o ceneri.

Al concessionario rinunciante spetterà oltre ad un rimborso per la concessione dell'area un indennizzo per le opere realizzate così come previsto dall'Amministrazione Comunale

### 3. RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREA E MANUFATTO USATO MA LIBERATO O LIBERABILE DA SALME.

Al concessionario rinunciante spetterà oltre ad un rimborso per la concessione dell'area un indennizzo per le opere realizzate così previsto dall'Amministrazione Comunale.

Nessun rimborso e nessun indennizzo è previsto a favore del concessionario rinunciante nel caso in cui la rinuncia viene effettuata allorché la concessione abbia superato i 2/3 della durata iniziale di concessione.

### 4. RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREA E MANUFATTO USATO, A CONCESSIONE PERPETUA MA LIBERATO O LIBERABILE DA SALME.

Al concessionario rinunciante o agli aventi titolo spetterà un rimborso per la concessione dell'area, un indennizzo per le opere realizzate previsto dall'Amministrazione Comunale.

### 5. OBBLIGATORIA RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE E MANUFATTI USATI, A TEMPO DEFINITIVO O PERPETUA.

Il trasferimento in cimitero di altro Comune o Stato, o in altra sepoltura all'interno dello stesso cimitero urbano, ovvero in altro cimitero di questo Comune, delle salme, dei resti mortali, determina l'automatica rinuncia alla concessione che avviene contestualmente alla presentazione della domanda di trasferimento.

La concessione una volta liberata, rientra nella piena disponibilità del Comune senza alcun rimborso o indennizzo, di qualsiasi natura, a favore del concessionario o degli aventi titolo.

## Art. 60

### Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 60 anni

Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di 60 anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a 1/60 della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

## Art. 61

### Rinuncia a concessione di aree libere

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;

l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti;

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

## Art. 62

### Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al II comma dell'articolo 54, salvo i casi di decadenza, quando:

il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

### Art. 63

#### Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 60 o 99 anni.

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

a) per concessioni della durata di 60 anni, in misura pari a 1/120 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

b) per concessioni della durata di 99 anni in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

## **CAPO III DECADENZA, ESTINZIONE**

### Art. 64

#### Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a).- quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b).- quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;

c).- in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

d).- quando per inosservanza della prescrizione impartita non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

e).- quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;

f).- quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità, la diffida, viene pubblicata all'albo comunale e a quella del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio.

#### Art. 65

##### Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### Art. 66

##### Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, salvo in quest'ultimo caso, quando disposto nell'Art. 98 del DPR 10.09.1990 nr. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.  
Nessun rimborso, di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo è previsto a favore del concessionario in tutti i casi di estinzione o scadenza della concessione.

#### Art. 67

##### Riassegnazione delle sepolture scadute, rinunciata, decadute

Le aree, i manufatti, le sepolture, di cui il Comune è rientrato in possesso per RINUNCIA, SCADENZA, DECADENZA, verranno riassegnate ad altri soggetti con le modalità indicate nel presente regolamento e ai previsti corrispettivi fissati in tariffa.

La loro riassegnazione viene fatta allo stato in cui esse si trovano al momento della riassegnazione senza produrre ulteriore aggravio, di qualsiasi natura, a carico del Comune.

Lo stato delle aree, dei manufatti, delle sepolture, deve essere ben noto al riassegnatario che è tenuto a rilasciarne specifica attestazione.

Gli oneri per eventuali ripristini, per nuove lastre di marmo, per nuovi copritomba, per nuovi accessori, sono ad esclusivo carico del riassegnatario.

## **TITOLO IV**

### **CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

#### **Art. 68 Accesso al cimitero**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli Artt. 45, 46, 47 in quanto compatibili.

#### **Art. 69 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dall'Ufficio Urbanistico, su conforme parere del Coordinatore Sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del DPR 10.09.1990 nr. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche e al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.
4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area e il coefficiente 3,50.
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio comunale.
8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
9. Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione e il termine di ultimazione dei lavori.
10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio competente.
11. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'ufficio comunale competente, lapidi, ricordi e similari.

#### Art. 70

##### Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

#### Art. 71

##### Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio Tecnico.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

#### Art. 72

##### Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del competente ufficio comunale.  
La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 73  
Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del competente ufficio comunale.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio Tecnico.

Art. 74  
Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 75  
Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla Legge.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli Artt. 68 e 70.

Art. 76  
Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del Presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
  - a).- a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del Pubblico;
  - b).- a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - c).- a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
3. Al personale suddetto è vietato:
  - a).- eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b).- ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - c).- segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d).- esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi e in qualsiasi momento;
  - e).- trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

## **CAPO II**

### **IMPRESE POMPE FUNEBRI**

#### Art. 77 Funzioni - Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
  - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed Enti di culto;
  - fornire feretri e gli accessori relativi;
  - occuparsi della salma;
  - effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'Art. 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, nr. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri e altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di auto funebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal DPR 10.09.1990 nr. 285.

#### Art. 78 Divieti

1. È fatto divieto alle imprese:
  - a). di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
  - b). di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
  - c). di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
  - d). di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

#### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI VARIE**

##### Art. 79

##### Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del cimitero del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "Cittadini benemeriti".

##### Art. 80

##### Mappa

1. Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.  
Detto registro denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

##### Art. 81

##### Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a). generalità del defunto o dei defunti;
  - b). il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
  - c). le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - d). gli estremi del titolo costitutivo;
  - e). la data e il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
  - t). la natura e la durata della concessione;
  - g). le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
  - h). le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

#### Art. 82

##### Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli Artt. 52 e 53 del DPR 10.09.1990 nr. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

#### Art. 83

##### Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. L'ufficio, sulla scorta del registro di cui all'Art. 81, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
  - a). le generalità del defunto;
  - b). il numero della sepoltura;

#### Art. 84

##### Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile dell'ufficio predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

### **CAPO II**

#### **NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

#### Art. 85

##### Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Il presente Regolamento, salvo l'applicazione del DPR 285, si applica anche a tutte le concessione e rapporti costituitisi dopo la sua entrata in vigore.
2. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

## Art. 86 Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) o una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di e croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., si intende agisca in nome e per conto o col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

## Art. 87 Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi del T.U. 267/2000, spetta al dipendente Responsabile dell'ufficio, ove previsto dallo Statuto, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, e ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

## Art. 88 Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'Art. 86 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

## Art. 89 Autorizzazione di favore

Il paragrafo 13 della circolare Ministero Sanità 24.06.1993 nr. 24 consente la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro. Detta concessione è analogamente estesa a feti e a neonati deceduti, purché parenti o affini della salma occupante.  
Per l'introduzione nel tumulo è prevista apposita tariffa.

## Art.90 Illuminazione votiva

1. La gestione del servizio di illuminazione votiva all'interno del cimitero è esercitato in economia direttamente dal Comune.  
È comunque in facoltà dell'Amministrazione Comunale provvedere alla gestione del servizio a mezzo di una delle forme di cui all'Art. 2.
2. La gestione del servizio comprende: la realizzazione a norma dell'impianto, la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso, la fornitura di energia elettrica a bassa tensione (24 Volt), il rispetto delle norme di sicurezza e antinfortunistiche, la sostituzione della lampada votiva esaurita (è consentito l'uso solo di lampade aventi potenza di 3 Watt), la ordinaria a riparazione per usura dell'utenza.  
Per il servizio l'utente è tenuto alla rimessa di un canone secondo quanto stabilito in tariffa.

Il Comune organizzerà a mezzo dei propri uffici, il sistema di riscossione dei canoni anche con l'ausilio di sistemi informatici.

3. Il rapporto tra l'Ente gestore e l'utente sarà regolato da apposito contratto tipo nel quale saranno indicate le condizioni, le clausole, le penalità.

La rimessa del canone annuale dovrà essere effettuata entro il 1° quadrimestre di ogni anno ed avrà validità sino al 31 Dicembre dell'anno in cui è stato effettuato.

Il canone per gli allacci di nuove utenze, effettuati nel corso dell'anno, sarà conteggiato a trimestre, o sua frazione, per il periodo restante al raggiungimento del 31 Dicembre, successivo alla data di primo allaccio.

#### Art. 91

#### Rimesse di carri funebri.

#### Norma transitoria

1. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'Art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, nr. 285.